

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)**

OGGETTO: D.d.l. "Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive"

DECISIONE: La terza Commissione, nella seduta del 2.2.84, all'unanimità, esprime parere favorevole sul d.d.l. in oggetto nel testo allegato parte integrante della presente decisione.



RELATORE: Vito NOTARNICOLA

am/

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)**

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

questo disegno di legge regionale di "promozione delle attività cinematografiche e audiovisive" cade in un momento contraddistinto da una crisi generale che investe a più livelli il cinema italiano: da quello della produzione a quello del consumo.

Il dato ufficiale più indicativo nel quadro complessivo della spesa degli italiani per tempo libero e spettacolo, che è stata di 14.227 miliardi nel 1982, è rappresentato dal calo della spesa per lo spettacolo rispetto al resto, sebbene il consumo sia aumentato del 4%.

Ciò è addebitabile soprattutto al settore cinematografico che perde ogni anno spettatori (negli ultimi due anni, sono scesi da 215,2 milioni a 195,2 milioni con un calo del 9% contro i 465 milioni nel 1976 (anno della "liberalizzazione dell'etere"), con milioni di lavoratori disoccupati; con meno giornate di spettacolo (un calo del 7,9%, da un milione e 114.000 dell'81 a un milione e 27.000); con meno film italiani prodotti (nell'ultima stagione sono stati prodotti 110 film contro i 123 ed i 240 delle annate precedenti); con meno investimenti cinematografici, etc.

Se osserviamo, poi, i dati relativi agli incassi in Puglia, si registra un allarmante calo: a Bari, per esempio, contro le 24 sale che vendevano circa 6.425.000 biglietti nel 1960, nel 1983 le 10 sale residue hanno avuto 842.042 presenze contro il 1.002.603 del 1981 (calo del 19,2 in un anno) e i due milioni del 1978 ed i 4 milioni del 1948.

E nella produzione i dati sono sintomatici d'un vero e proprio crollo dell'industria cinematografica nazionale. Il declino di essa è una tendenza di

./.

## **Consiglio Regionale della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente**  
(Servizi Sociali)

- 2 -

qualche decennio, ormai, connessa al crescente assorbimento del pubblico delle sale cinematografiche da parte della TV. E' un fenomeno mondiale che accompagna, del resto, la progressiva integrazione produttiva e di linguaggio di cinema e televisione. Ma i dati dell'ultimo periodo segnano una accelerazione molto brusca di tale tendenza in Italia. Non vi è altra ragione plausibile di ciò se non nel crollo repentino delle residue fasce protettive del circuito cinematografico, a seguito dell'irruzione non regolamentata di film e telefilm sui teleschermi dell'emittenza pubblica e privata. Infatti nel 1983 si è speso 135 milioni di dollari per importare dall'estero film e telefilm.

Una crisi grave, quindi, profonda che ha bisogno di norme precise, sicure, durevoli e di finanziamenti consistenti ben diretti e finalizzati: insomma di progetti complessivi d'intervento e non generici.

D'altro canto, il punto di riferimento legislativo nazionale non è dei più certi e confortanti: è noto che la legge n. 1213, che disciplina ancora le attività cinematografiche, è vecchia, quasi ventennale e, non riuscendo a tener dietro ad una realtà profondamente trasformata, è in via di completa obsolescenza.

Sicchè, non trovando nella legislazione vigente lo spazio per un intervento più vasto, di programmazione e di riforma, le regioni che, a tutt'oggi, hanno legiferato in materia, hanno dovuto limitarsi a leggi di finanziamento.

E' in questo quadro che la Regione Puglia affronta, quindi, per la prima volta, un comparto culturale, affidato, finora, alle pur generose ma disorganiche iniziative d'appoggio a sporadiche manifestazioni, talvolta di

./.

## **Consiglio Regionale della Puglia**

### **3. Commissione Consiliare Permanente (Servizi Sociali)**

- 3 -

rilevanza anche nazionale, o ad attività di ricerca svolte con Istituzioni anche internazionali.

Si diceva prima della crisi del settore presente anche in Puglia: crisi che significa disoccupazione di lavoratori e di esercenti (specie quelli piccoli) e degradazione di strutture socio-culturali, spesso le sole esistenti nel territorio; difficoltà delle stesse forme associative a sviluppare le proprie linee di lavoro in un clima di deserto culturale. Ed è proprio questa natura della crisi che offre alla Regione la opportunità di uscire da una posizione di mera assistenza e di gestione minoritaria dell'esistente, ponendosi come momento di rilancio complessivo di tutta la realtà cinematografica, considerata nella sua inscindibile complessità culturale, sociale e industriale.

Venendo ai punti qualificanti di questo progetto di legge, va intanto rilevata la scelta di fondo del piano regionale di intervento per consentire più razionalità alla spesa pubblica e per avviare una politica di riequilibrio territoriale.

Quanto ai soggetti destinatari dei contributi regionali che favoriscano la circolazione delle opere di rilevante interesse e poco o punto reperibili nel circuito commerciale, preminente è, tra essi, il ruolo riconosciuto all'Ente intermedio provinciale quale collettore delle proposte degli E.E.L.L. in una visione programmata e non casuale delle iniziative presenti e diffuse nelle varie realtà territoriali. In ciò il compito della Regione sarà quello di fornire il cemento politico-culturale che permetta di effettuare un intervento non marginale dentro il sistema di fruizione cinematografica e dentro questa crisi.

./.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)**

- 4 -

Significativo perciò è il riconoscimento di alcune espressioni culturali locali maturate nel campo cui la legge si riferisce, che ricevono così una sorta di sanzione ufficiale.

Al fine di evitare che ciò si risolva in una pura e semplice legittimazione dell'esistente, assai importante è la funzione che svolgerà la Consulta Regionale per i Beni Culturali con il compito di vagliare l'attendibilità e la consistenza di tutte le iniziative di cui associazioni ed istituzioni varie proporranno la realizzazione in attuazione della legge: un compito che fin d'ora si rivela quanto mai delicato se si pone mente alle molte richieste che non mancheranno di essere avanzate.

Importante è pure lo spazio riservato nel disegno di legge alla produzione. Scartata ovviamente l'ipotesi di forme produttivistiche che non troverebbero giustificazione (e fondi) nell'attività di un ente pubblico, essa viene riservata ad un ambito molto più limitato ma, sotto certi aspetti, ben rilevante: quello di documentazione di tutto ciò che abbia un preciso riferimento con la realtà della Regione.

Il punto più ambizioso del progetto di legge regionale è senza dubbio quello che ne costituisce il naturale approdo: la creazione di un Centro per la documentazione audiovisiva: una struttura che non trova riscontri testuali, se non approssimativamente, nelle varie cineteche, pubbliche o private esistenti in Italia: una struttura, per tutto quanto si diceva prima sulla produzione, che, evitando ambizioni di concorrenzialità, anche sul piano della distribuzione, del tutto insostenibile, qualifica il Centro sulla base della

./.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)**

- 5 -

sua specializzazione, se solo pensiamo alle numerose testimonianze che essa potrà offrire su aspetti della nostra realtà, che finora l'incuria e la disattenzione hanno colpevolmente disperso.

La denominazione, abbracciando il campo degli audiovisivi, intende far riferimento ad una realtà più complessa, stratificata e diversamente articolata di quella cui corrisponde l'idea di cineteca. Pur restando, ovviamente, analoghe le finalità: la raccolta e la circolazione di tutto ciò che attiene all'universo degli audiovisivi. Un compito che è di stimolo per la conservazione di quelle tracce della vita contemporanea fissate nelle immagini sia cinematografiche sia televisive.

Questo disegno di legge è stato già portato all'esame del Consiglio Regionale il 22 settembre 1982 e poi rinviato in Commissione, per un riesame, in seguito alla presentazione da parte del gruppo P.S.I. di una serie di emendamenti ed integrazioni. Caduta questa pregiudiziale la terza Commissione Consiliare, nella seduta del 2.2. u.s. ha esaminato il d.d.l. in parola, apportandovi alcuni emendamenti: all'art. 2 in particolare si prevedono piani pluriennali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, che poi ne cura i programmi annuali d'intervento a favore delle attività cinematografiche ed audiovisive.

Altro emendamento riguarda la soppressione dell'art. 7 (Interventi diretti della Regione), il cui contenuto, del resto, è previsto all'art. 3, punto d).

Soppresso è stato anche il previsto comitato di consulenza (ex art. 2), ritenendosi che per la valutazione concernente il livello ed il rilievo cul-

./.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)**

- 6 -


turale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta di contributi, possa supplirvi la consulta regionale per i Beni Culturali ed Ambientali (L.r. 48/79), proprio al fine di evitare quella proliferazione di comitati che snatura la necessaria imparzialità per una istruttoria scevra da condizionamenti e corporativismi.

Particolare attenzione la Commissione ha posto al problema contenuto al punto e) dell'art. 3, sull'opportunità di finanziare la conservazione ad uso sociale delle strutture esistenti che, come si è visto, sono tra le prime vittime della situazione di crisi che attraversa il settore. All'unanimità la Commissione ha ritenuto che il problema vada affrontato con apposito disegno di legge che consenta e favorisca la ristrutturazione ed il ripristino delle sale cinematografiche altrimenti costrette alla chiusura.

Collegli consiglieri, la terza Commissione, nella seduta del 2.2.u.s., ha espresso, all'unanimità, parere favorevole e vi invito, pertanto, a dare voto di adesione al provvedimento in discussione.

IL RELATORE

(dr. Vito Notarnicola)



am/

*Handwritten signature*

DISEGNO DI LEGGE

"PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE"



TITOLO I  
(PRINCIPI GENERALI)

ART. 1 - (oggetto e finalità)

La Regione Puglia, in attuazione delle finalità contenute negli artt. 2, 8 e 13 del proprio Statuto, in riferimento all'art. 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e in conformità agli interventi di promozione culturale sul territorio previsti dalla L.R. 12/12/'79 n. 76, promuove direttamente e sostiene la diffusione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

Le funzioni regionali in ordine a tali attività saranno adeguatamente alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto dall'art. 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

TESTO MODIFICATO  
TITOLO I  
(PRINCIPI GENERALI)

~~ART. 1~~ - (oggetto e finalità)

INVARIATO



TITOLO II  
(PIANO D'INTERVENTO)

ART. 2 -

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone, entro il 30 Novembre di ogni anno, il piano regionale degli interventi a favore delle attività cinematografiche ed audiovisive.

TESTO MODIFICATO  
TITOLO II  
(PROGRAMMA D'INTERVENTO)

ART. 2 -

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, il Consiglio Regionale approva piani pluriennali, predisposti dalla Giunta Regionale, di interventi a favore delle attività cinematografiche ed audiovisive, con particolare attenzione tanto al riequilibrio della produzione delle diverse aree territoriali che ad allargare lo spazio della fruizione del cinema di qualità.  
Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Regionale, approva, in attuazione del piano pluriennale, programmi annuali d'intervento.



TESTO MODIFICATO

ART. 3 - (elementi del piano)

Gli interventi che concorrono alla formazione del piano regionale riguardano:

- a) - i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati.
- b) - Le attività di produzione cinematografiche e audiovisive volte a indagare e documentare la realtà, la storia e le tradizioni regionali.
- c) - Le iniziative del Centro di documentazione audiovisiva.
- d) - Gli interventi diretti della Regione.
- e) - La conservazione ad uso sociale delle strutture esistenti, di cui al successivo art.5 punto 1).

ART. 3 - (elementi del programma)

Gli interventi che concorrono alla formazione del programma regionale riguardano:

- a) - i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati.
- b) - Le attività di produzione cinematografiche e audiovisive volte in specie a indagare e documentare la realtà regionale.
- c) - Le iniziative del Centro di documentazione audiovisiva.
- d) - Gli interventi diretti che la Regione può effettuare in via straordinaria.



TESTO MODIFICATO

ART. 4 - (criteri d'erogazione dei contributi)

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione - anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali territoriali - eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attività, sempre in forza di altre leggi regionali.

SOPPRESSO

ART. 4 - (criteri d'erogazione dei contributi)

Tali contributi sono assegnati ai soggetti di cui ai successivi artt. 5 e 6 soprattutto per iniziative volte a favorire il riequilibrio territoriale fra le diverse aree culturali della Puglia e per allargare lo spazio della fruizione del cinema di qualità.



TITOLO III

(DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI)

ART. 5 - (contributi)

La Regione eroga contributi a:

- 1) Enti locali, singoli o associati che - utilizzando strutture regolarmente autorizzate anche di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, di strutture proprie - promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive;
- 2) Enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d'essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la più ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.



TESTO MODIFICATO

TITOLO III

(DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI)

ART. 4 - (contributi)  
(ex art. 5)

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attività, a:

- 1) Enti locali, singoli o associati che - utilizzando strutture regolarmente autorizzate di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, strutture proprie - promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive;
  - 2) Enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d'essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la più ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.
- La Regione può, in collaborazione con la RAI, realizzare programmi radiotelevisivi di rilevante interesse regionale.

TESTO MODIFICATO

ART. 6 - (attività di produzione)

Per le attività di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative ed associazioni senza fini di lucro, nonché le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici, volte ad indagare e documentare la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni.

Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione ed integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi di cui al punto b) del precedente art. 3.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia della produzione e un controtipo del negativo presso il Centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi.

La Regione può -inoltre- concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attività di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.

ART. 5 - (attività di produzione)  
(ex art. 6)

Per le attività di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative ed associazioni senza fini di lucro, nonché le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici.

Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione ed integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi regionali di cui al punto b) del precedente art. 3.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia del documentario prodotto e un controtipo del negativo presso il Centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi.

La Regione può -inoltre- concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attività di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.



TESTO MODIFICATO

ART. 7 - (Centro di documentazione audiovisivo)

Al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3 punto c), e in conformità agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata L.R. 12/12/79 n. 76, è istituito il Centro di documentazione audiovisiva.

Tale Centro si avvale dell'apparato tecnico-professionale del C.S.P.C.R. di cui alla precitata legge ed esercita i compiti seguenti:

- a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
- b) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca specializzata;
- c) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
- d) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;
- e) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 del DPR 24/7/1977 n. 616;



ART. 6 - (Centro di documentazione audiovisivo) (ex art. 7)

Al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3 punto c), e in conformità agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata L.R. 12/12/79 n. 76, è istituito il Centro di documentazione audiovisiva.

Tale Centro si avvale dell'apparato tecnico-professionale dei Centri Servizi Culturali dell'Assessorato alla Cultura di cui alla precitata legge, ed ha sede in uno di essi ed esercita i compiti seguenti:

- a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
- b) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca specializzata;
- c) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
- d) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;
- e) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 del DPR 24/7/1977 n. 616;

TESTO MODIFICATO

segue art. 7

f) realizzare ricerche, rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;

g) favorire la programmazione culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dall'art. 5 punto 1).

Destinatari delle attività del Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private -in particolare scuole, biblioteche, nonché spazi gestiti dall'associazionismo culturale e cooperativo. Le attività del Centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con Centri Servizi Culturali, distretti scolastici, consigli scolastici provinciali e organi consultivi locali.

La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del Centro regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 11 della presente legge.



segue art. 6

f) realizzare ricerche, rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;

g) favorire la programmazione culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dall'art. 4 punto 1).

Destinatari delle attività del Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private -in particolare scuole, biblioteche, nonché spazi gestiti dall'associazionismo culturale e cooperativo. Le attività del Centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con Centri Servizi Culturali, distretti scolastici/provinciali e organi consultivi locali.

La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del Centro regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 10 della presente legge.



ART. 8 - (interventi regionali diretti)

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione  
Consiliare, può realizzare, direttamente, anche in col-  
laborazione con altri soggetti, particolari iniziative  
nel settore.

SOPPRESSO



TIPOLO IV  
(PROCEDURE)

ART. 9 - (domande di contributo)

Per la realizzazione delle iniziative concorrenti alla predisposizione del piano degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

- 1) indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.);
- 2) copia del bilancio annuale;
- 3) dettagliata relazione illustrativa del progetto di attività per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
- 4) analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/o pubblici estranei alla Regione;
- 5) indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto altro è necessario per la realizzazione del progetto di attività, comprese le modalità di realizzazione della produzione;
- 6) indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;

TESTO MODIFICATO

TIPOLO IV  
(PROCEDURE)

ART. 7 - (domande di contributo)  
(ex art. 9)

Per la realizzazione delle iniziative concorrenti alla predisposizione del ~~piano~~ <sup>programma</sup> degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

- 1) indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.);
- 2) copia del bilancio annuale;
- 3) dettagliata relazione illustrativa del progetto di attività per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
- 4) analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/o pubblici estranei alla Regione;
- 5) indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto altro è necessario per la realizzazione del progetto di attività, comprese le modalità di realizzazione della produzione;
- 6) indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;

segue art. 9

7) indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e calendario delle attività previste;

8) rendiconto delle attività svolte con precedenti contributi regionali e relativo consumo finanziario.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 5 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Copia della domanda deve, altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 2) dell'art. 5 e le domande relative alla attività di produzione di cui all'art. 6 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 settembre dell'esercizio precedente a quello riferito.

Le Amministrazioni Provinciali - entro il 15 ottobre - trasmettono alla Regione - unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative - una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1) del precitato art. 5, in conformità agli obiettivi di programmazione settoriale e ai criteri di erogazione di cui al precedente art. 4.



segue art. 7

7) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e calendario delle attività previste;

8) rendiconto delle attività svolte con precedenti contributi regionali e relativo consumo finanziario.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 4 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15 luglio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Copia della domanda deve, altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione.

Le domande di contributo relative alle iniziative promosse dai soggetti di cui al punto 2) dell'art. 4 e le domande relative alla attività di produzione di cui all'art. 5 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 luglio dell'esercizio precedente a quello riferito.

Le Amministrazioni Provinciali - entro il 30 settembre - trasmettono alla Regione - unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative - una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1) del precitato art. 4, in conformità agli obiettivi di programmazione settoriale.

TESTO MODIFICATO

ART. 10 - (modalità di erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi con porta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione dell'iniziativa, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato per le attività di cui all'art. 5 viene erogato in un'unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sull'attività svolta, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.

Con i destinatari dei contributi di cui all'art. 6 la Regione stipulerà apposita convenzione prima dell'erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione, sarà erogata una anticipazione del contributo in misura non superiore al 75% della somma assegnata.

Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta Regionale entro sessanta giorni la relazione finanziaria, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la restante parte del contributo.



ART. 8 - (modalità di erogazione dei contributi)

(ex art. 10)

L'erogazione dei contributi con porta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti ed in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione della iniziativa, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato per le attività di cui all'art. 4 viene erogato in un'unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sulla attività svolta e bilancio consuntivo, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.

Con i destinatari dei contributi di cui all'art. 5 la Regione stipulerà apposita convenzione prima dell'erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione sarà erogata una anticipazione del contributo nella misura del 50% della somma assegnata.

Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta Regionale entro sessanta giorni la relazione finanziaria, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la restante parte del contributo.

TESTO MODIFICATO

ART. 11 - (comitato di consulenza)

Per le valutazioni concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l'Assessorato alla Cultura si avvale della consulenza di un Comitato di esperti.

Tale Comitato fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attività del Centro di cui all'art. 7 della presente legge.

Il Comitato di Consulenza è composto da:

- l'Assessore alla Cultura e Spettacolo che lo presiede;
- tre rappresentanti del Consiglio Regionale eletti con voto limitato a uno;
- un rappresentante dell'U.P.I.;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante della Federazione dei lavoratori dello spettacolo;
- un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria degli esercenti cinematografici;
- un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria della distribuzione cinematografica;
- un rappresentante della sede regionale della R.A.I.;
- un rappresentante dell'Associazione culturale cinematografica, con la maggiore rappresentatività regionale;

ART. 9 - (parere Consulta regionale)

(ex art. 11)

Per le valutazioni concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l'Assessorato alla Cultura si avvale del parere della Consulta Regionale per i beni culturali ed ambientali istituita con la L.R. 31 Luglio 1979, n. 48, che fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attività del Centro di cui all'art. 6 della presente legge.

segue art. 11.

- un rappresentante per ciascuna delle Università di Bari e di Lecce.

Espluca le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Ai componenti il Comitato spetta un gettone di presenza, il rimborso spese di viaggio e l'eventuale trattamento di missione, ai sensi della normativa regionale in vigore.



ART. 12 - (norma transitoria)

Limitatamente all'anno 1981 le domande di contributo per le attività previste nella presente legge relative all'anno 1981 vanno presentate dai soggetti interessati direttamente alla Regione Puglia - Assessorato Cultura, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e corredate dalla documentazione richiesta dal precedente art. 9.

SOPPRESSO

La Giunta Regionale, anche in assenza del Comitato di consulenza, è autorizzata ad approvare il piano di intervento, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Assetto del Territorio ed Enti Locali*

D.d.L. "Promozione delle attività cinematografiche e audiovisive"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 28 gennaio 1982, ha espresso all'unanimità parere favorevole ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio sulla norma finanziaria riformulata come da testo allegato.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Vincenzo Binetti)



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Assetto del Territorio ed Enti Locali*

ART. 13

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa complessiva di L.200.000.000.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1982 è istituito nuovo capitolo "Contributi per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive" per L.200.000.000 in termini di competenza e cassa con prelievo di pari somma dal Cap.16202 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale n.2 del 14.1.1982.

Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

"PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE"

## Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

questo disegno di legge regionale di "promozione delle attività cinematografiche e audiovisive" cade in un momento contraddistinto da una crisi generale che investe a più livelli il cinema italiano: da quello della produzione a quello del consumo.

Il dato ufficiale più indicativo nel quadro complessivo della spesa degli italiani per l'istruzione-cultura-tempo libero e spettacolo, che è stata di 15.351 miliardi nel 1980, è rappresentato dal calo della spesa per lo spettacolo rispetto al resto, sebbene il consumo sia aumentato del 4,9%. Ciò è addebitabile, soprattutto, al settore cinematografico che in un anno ha perso 35 milioni di spettatori (12,4%): dai 276,3 milioni nel 1979 si è passato ai 241,9 milioni nel 1980 contro i 465 milioni nel 1976 (anno della "liberalizzazione dell'etere") con 1.200 lavoratori licenziati. Senza dire che nel 1981, rispetto al 1980, sono stati prodotti 33 film in meno e sono stati investiti 42 miliardi rispetto ai 58 dell'anno precedente. Se osserviamo, poi, i dati relativi agli incassi si registra un allarmante calo del 10% rispetto all'anno precedente: a Bari, per esempio, contro le 24 sale che vendevano fino a 6 milioni e 425 mila biglietti nel 1960, l'anno scorso le 12 sale residue hanno venduto poco più di un milione, contro i due milioni e passa del 1978 e gli oltre 4 milioni del 1948. E nella produzione i dati sono sintomatici d'un vero e proprio crollo dell'industria cinematografica nazionale. Il declino di essa è una tendenza di qualche decennio, ormai, connessa al crescente assorbimento del pubblico delle sale cinematografiche da parte della TV. E' un fenomeno mondiale, che accompagna, del resto, la progressiva integrazione produttiva e di linguaggio di cinema e televisione. Ma i dati dell'ultimo periodo segnano una accelerazione molto brusca di tale tendenza in Italia. Non vi è altra ragione plausibile di ciò se non nel crollo repentino delle residue fasce protettive del circuito cinematografico, a seguito dell'irruzione non regolamentata di film e telefilm sui teleschermi dell'emittenza privata. Infatti, nel solo 1980 sono stati acquistati dall'estero circa 8.000 film e

## Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

(2)

telefilm, con un esborso di oltre 39 miliardi.

Una crisi grave, quindi, profonda, che ha bisogno di norme precise, sicure, durevoli e di finanziamenti consistenti, ben diretti e finalizzati: insomma di progetti complessivi d'intervento e non generici.

D'altro canto, il punto di riferimento legislativo nazionale non è dei più certi e rinnovati: è noto che la legge n. 1.213, che disciplina ancora le attività cinematografiche, è vecchia di oltre quindici anni e, non riuscendo a tener dietro ad una realtà profondamente trasformata, è in via di completa obsolescenza.

Sicché, non trovando nella legislazione vigente lo spazio per un intervento più vasto, di programmazione e di riforma, le Regioni che a tutt'oggi hanno le giferato in materia, hanno dovuto limitarsi a leggi di finanziamento.

E' in questo quadro che la Regione Puglia affronta, quindi, per la prima volta, un comparto della vita culturale, affidato, finora, alle pur generose ma di di sorganiche iniziative d'appoggio a sporadiche manifestazioni, talvolta di rilevanza anche nazionale, o ad attività di ricerca svolte con Istituzioni anche in ternazionali.

Si diceva prima della crisi del settore presente anche in Puglia: crisi che significa disoccupazione di lavoratori e di esercenti (specie quelli piccoli) e degradazione di strutture socio-culturali, spesso le sole esistenti nel territorio; difficoltà delle stesse forme associative a sviluppare le proprie linee di lavoro in un clima di deserto culturale. Ed è proprio questa natura della crisi che offre alla Regione la opportunità di uscire da una posizione di mera assistenza e di gestione minoritaria dell'esistente, ponendosi come momento di rilancio complessivo di tutta la realtà cinematografica, considerata nella sua inscindibile complessità culturale, sociale e industriale.

Venendo ai punti qualificanti di questo progetto di legge, va intanto rile vata la scelta di fondo del programma regionale d'intervento per consentire più razionalità alla spesa pubblica e per avviare una politica di riequilibrio territoriale.

./.

./.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

(4)

disattenzione hanno colpevolmente disperso.

La denominazione, abbracciando il campo più vasto degli audiovisivi, intende far riferimento ad una realtà più complessa, stratificata e diversamente articolata di quella cui corrisponde l'idea di cineteca. Pur restando, ovviamente, analoghe finalità: la raccolta e circolazione di tutto ciò che attiene all'universo degli audiovisivi. Un compito che è insieme di stimolo per la conservazione di quelle tracce della vita contemporanea fissate nell'immagine sia cinematografiche sia televisive.

La V Commissione, unanimemente, ha riconosciuto i contenuti della legge e ne ha approvato, dopo ampia discussione e con alcune modifiche, l'articolato.

  
- Giuseppe Colasanto -

TITOLO I  
(PRINCIPI GENERALI)

ART. 1 - (oggetto e finalità)

La Regione Puglia, in attuazione delle finalità contenute negli artt. 2, 8 e 13 del proprio Statuto, in riferimento all'art. 49 del DPR 24 Luglio 1977 n. 616 e in conformità agli interventi di promozione culturale sul territorio previsti dalla L.R. 12/12/'79 n. 76, promuove direttamente e sostiene la diffusione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.

Le funzioni regionali in ordine a tali attività saranno adeguate alla legge nazionale di riforma, secondo quanto previsto dall'art. 49 del DPR 24 Luglio 1977 n. 616.

TESTO MODIFICATO  
TITOLO I  
(PRINCIPI GENERALI)

ART. 1 - (oggetto e finalità)

INVARIATO

TITOLO II  
(PIANO D' INTERVENTO)

ART. 2 -

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano regionale degli interventi a favore delle attività cinematografiche e audiovisive.

TESTO MODIFICATO  
TITOLO II  
(PROGRAMMA D' INTERVENTO)

ART. 2 -

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma regionale degli interventi a favore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare attenzione tanto al riequilibrio della produzione delle diverse aree territoriali che ad allargare lo spazio della fruizione del cinema di qualità.

TESTO MODIFICATO

ART. 3 - (elementi del piano)

Gli interventi che concorrono alla formazione del piano regionale riguardano:

- a) - i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati.
- b) - Le attività di produzione cinematografiche e audiovisive volte a indagare e documentare la realtà, la storia e le tradizioni regionali.
- c) - Le iniziative del Centro di documentazione audiovisiva.
- d) - Gli interventi diretti della Regione.
- e) - La conservazione ad uso sociale delle strutture esistenti, di cui al successivo art. 5 punto 1).

ART. 3 - (elementi del programma)

Gli interventi che concorrono alla formazione del programma regionale riguardano:

- a) - i contributi per la realizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive qualificate per il livello culturale dei programmi e organizzate da soggetti pubblici e privati.
- b) - Le attività di produzione cinematografiche e audiovisive volte in specie a indagare e documentare la realtà regionale.
- c) - Le iniziative del Centro di documentazione audiovisiva.
- d) - Gli interventi diretti che la Regione può effettuare in via straordinaria.
- e) - La conservazione ad uso sociale delle strutture esistenti, di cui al successivo art. 4, punto 1).



TESTO MODIFICATO

ART. 4 - (criteri d'erogazione dei contributi)

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione - anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali territoriali - eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attività, sempre in forza di altre leggi regionali.

Tali contributi sono assegnati ai soggetti di cui ai successivi artt. 5 e 6 soprattutto per iniziative volte a favorire il riequilibrio territoriale fra le diverse aree culturali della Puglia e per allargare lo spazio della fruizione del cinema di qualità.

ART. 4 - (criteri d'erogazione dei contributi)

SOPPRESSO

TITOLO III

(DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI)

ART. 5 - (contributi)

La Regione eroga contributi a:

- 1) Enti locali, singoli o associati che - utilizzando strutture regolarmente autorizzate anche di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, di strutture proprie - promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive;
- 2) Enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d'essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la più ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

TESTO MODIFICATO

TITOLO III

(DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI)

ART. 4 - (contributi)

(ex art. 5)

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi, comunque non cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla Regione per le stesse attività, a:

- 1) Enti locali, singoli o associati che - utilizzando strutture regolarmente autorizzate anche di altri soggetti, singoli o associati, con preferenza al piccolo e medio esercizio o, in assenza delle predette, di strutture proprie - promuovono iniziative cinematografiche e audiovisive;
- 2) Enti, istituzioni, associazioni, circoli di cultura cinematografica, cinema d'essai, cineteche, istituti di ricerca e sperimentazione cinematografica e audiovisiva, cooperative specializzate in materia, quando realizzino rassegne volte a favorire - in modo stabile e continuativo - la più ampia e documentata conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

La Regione può, in collaborazione con la RAI, realizzare programmi radiotelevisivi di rilevante interesse regionale.

TESTO MODIFICATO

ART. 6 - (attività di produzione)

Per le attività di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative ed associazioni senza fini di lucro, nonché le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici, volte ad indagare e documentare la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni.

Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione ed integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi di cui al punto b) del precedente art. 3.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia della produzione e un controtipo del negativo presso il Centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi.

La Regione può inoltre concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attività di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.

ART. 5 - (attività di produzione)  
(ex art. 6)

Per le attività di produzione di cortometraggi cinematografici e audiovisivi, la Regione favorisce e sostiene finanziariamente i progetti presentati da cooperative ed associazioni senza fini di lucro, nonché le iniziative assunte negli ambienti scolastici, universitari ed in quelli pubblici.

Tali progetti, corredati di ogni elemento utile di informazione ed integrati da una proposta di diffusione pubblica, concorrono ai contributi regionali di cui al punto b) del precedente art. 3.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, i destinatari dei contributi stessi devono depositare una copia del documentario prodotto e un controtipo del negativo presso il Centro di documentazione audiovisiva, di cui al successivo articolo. La Regione si riserva ogni diritto di utilizzazione delle produzioni per le quali sono stati erogati i contributi.

La Regione può inoltre concorrere, sulla base di apposite convenzioni, ad attività di produzione di interesse regionale, promosse in Puglia da Enti pubblici, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed esteri.

TESTO MODIFICATO

ART. 7 - (Centro di documentazione audiovisivo)

- Al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3 punto c), e in conformità agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata L.R. 12/12/79 n. 76, è istituito il Centro di documentazione audiovisiva.
- Tale Centro si avvale dell'apparato tecnico-professionale dei C.S.P.C.R. di cui alla precisata legge ed esercita i compiti seguenti:
- a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
  - b) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca specializzata;
  - c) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
  - d) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;
  - e) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 del DPR 24/7/1977 n. 616;

ART. 6 - (Centro di documentazione audiovisivo) (ex art. 7)

- Al fine di realizzare quanto previsto all'art. 3 punto c), e in conformità agli interventi di programmazione culturale sul territorio di cui alla citata L.R. 12/12/79 n. 76, è istituito il Centro di documentazione audiovisiva.
- Tale Centro si avvale dell'apparato tecnico-professionale dei Centri Servizi Culturali dell'Assessorato alla Cultura di cui alla precisata legge, ed ha sede in uno di essi ed esercita i compiti seguenti:
- a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse culturale, con precipuo riferimento a quello della Puglia;
  - b) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca specializzata;
  - c) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
  - d) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;
  - e) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri istituti culturali nazionali e stranieri, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 del DPR 24/7/1977 n. 616;

TESTO MODIFICATO

segue art. 7

f) realizzare ricerche, rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;

g) favorire la programmazione culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dall'art. 5 punto 1).

Destinatari delle attività del Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private -in particolare scuole, biblioteche, nonché spazi gestiti dall'associazionismo culturale e cooperativo. Le attività del Centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con Centri Servizi Culturali, distretti scolastici, consigli scolastici provinciali e organi consultivi locali.

La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del Centro regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 11 della presente legge.

segue art. 6

f) realizzare ricerche, rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;

g) favorire la programmazione culturale del circuito cinematografico regionale secondo il disposto dall'art. 4 punto 1).

Destinatari delle attività del Centro audiovisivo sono principalmente le strutture pubbliche e private -in particolare scuole, biblioteche, nonché spazi gestiti dall'associazionismo culturale e cooperativo. Le attività del Centro audiovisivo si svolgono anche in collaborazione con Centri Servizi Culturali, distretti scolastici, consigli scolastici provinciali e organi consultivi locali.

La Regione approva un apposito regolamento, che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature del Centro regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 10 della presente legge.

TESTO MODIFICATO

ART. 8 - (interventi regionali diretti)

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, può realizzare, direttamente, anche in col laborazione con altri soggetti, particolari iniziative nel settore.

ART. 7 - (interventi regionali diretti)  
(ex art. 8)

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, può realizzare, direttamente, anche in col laborazione con altri soggetti, particolari iniziative nel settore, in via straordinaria.

TITOLO IV  
(PROCEDURE)

ART. 9 - (domande di contributo)

Per la realizzazione delle iniziative concorrenti alla predisposizione del piano degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

- 1) indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.);
- 2) copia del bilancio annuale;
- 3) dettagliata relazione illustrativa del progetto di attività per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
- 4) analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/o pubblici estranei alla Regione;
- 5) indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto altro è necessario per la realizzazione del progetto di attività, comprese le modalità di realizzazione della produzione;
- 6) indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;

TESTO MODIFICATO  
TITOLO IV  
(PROCEDURE)

ART. 8 - (domande di contributo)  
(ex art. 9)

Per la realizzazione delle iniziative concorrenti alla predisposizione del <sup>programma</sup> degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, i soggetti devono presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

- 1) indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente (natura giuridica, statuto, composizione degli organi, ecc.);
- 2) copia del bilancio annuale;
- 3) dettagliata relazione illustrativa del progetto di attività per il quale si fa richiesta di contributo, dei suoi scopi e delle sue caratteristiche;
- 4) analitico prospetto dei costi presuntivi ed indicazioni delle risorse finanziarie, di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti privati e/o pubblici estranei alla Regione;
- 5) indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto altro è necessario per la realizzazione del progetto di attività, comprese le modalità di realizzazione della produzione;
- 6) indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;

TESTO MODIFICATO

segue art. 9

- 7) indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e calendario delle attività previste;
- 8) rendiconto delle attività svolte con precedenti contributi regionali e relativo consuntivo finanziario.
- Le domande di contributo relative alle iniziative proposte dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 5 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
- Copia della domanda deve, altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione.
- Le domande di contributo relative alle iniziative proposte dai soggetti di cui al punto 2 dell'art. 5 e le domande relative all'attività di produzione di cui all'art. 6 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 settembre dell'esercizio precedente a quello riferito.
- Le Amministrazioni Provinciali -entro il 15 ottobre- trasmettono alla Regione -unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative- una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1 del precitato art. 5, in conformità agli obiettivi di programmazione settoriale e ai criteri di erogazione di cui al precedente art.4.

segue art. 8

- 7) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa e calendario delle attività previste;
- 8) rendiconto delle attività svolte con precedenti contributi regionali e relativo consuntivo finanziario.
- Le domande di contributo relative alle iniziative proposte dai soggetti di cui al punto 1) del citato art. 4 vanno presentate alla Provincia competente per territorio entro il 15 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
- Copia della domanda deve, altresì, essere trasmessa per conoscenza alla Regione.
- Le domande di contributo relative alle iniziative proposte dai soggetti di cui al punto 2 dell'art. 4 e le domande relative all'attività di produzione di cui all'art. 5 vanno presentate direttamente alla Regione entro il 15 settembre dell'esercizio precedente a quello riferito.
- Le Amministrazioni Provinciali -entro il 15 ottobre- trasmettono alla Regione -unitamente alle domande relative alle eventuali proprie iniziative- una proposta organica di programmazione elaborata in base alle domande dei soggetti di cui al punto 1 del precitato art. 4, in conformità agli obiettivi di programmazione settoriale.



TESTO MODIFICATO

ART. 10 - (modalità di erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione della iniziativa, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato per le attività di cui all'art. 5 viene erogato in unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sull'attività svolta, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.

Con i destinatari dei contributi di cui all'art. 6 la Regione stipulerà apposita convenzione prima dell'erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione, sarà erogata una anticipazione del contributo in misura non superiore al 75% della somma assegnata.

Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta regionale entro sessanta giorni la relazione finanziaria, documentata ai sensi

ART. 9 - (modalità di erogazione dei contributi)  
(ex art. 10)

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti ed in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione della iniziativa, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca del contributo e il parziale o totale recupero in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Il contributo assegnato per le attività di cui all'art. 3 viene erogato in unica soluzione a presentazione della relazione finanziaria sull'attività svolta e bilancio consuntivo, documentata ai sensi della legislazione fiscale vigente.

Con i destinatari dei contributi di cui all'art. 4 la Regione stipulerà apposita convenzione prima dell'erogazione del contributo assegnato. Perfezionata la convenzione, sarà erogata una anticipazione del contributo in misura non superiore al 75% della somma assegnata.

Una volta realizzata la produzione, i soggetti sono tenuti ad inviare alla Giunta Regionale entro sessanta giorni la relazione finanziaria, documentata ai sensi

TESINO MODIFICATO

segue art. 10

della legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la restante parte del contributo.

segue art. 9

della legislazione fiscale vigente, sulla base della quale viene corrisposta la restante parte del contributo.

TESTO MODIFICATO

ART. 11 - (comitato di consulenza)

Per le valutazioni concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l'Assessorato alla Cultura si avvale della consulenza di un Comitato di esperti.

Tale Comitato fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attività del Centro di cui all'art.7 della presente legge.

Il Comitato di consulenza è composto da:

- l'Assessore alla Cultura e Spettacolo che lo presiede;
- tre rappresentanti del Consiglio Regionale eletti con voto limitato a uno;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante della Federazione dei Lavoratori dello spettacolo;
- un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria degli esercenti cinema;
- un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria della distribuzione cinematografica;
- un rappresentante della sede regionale della RAI;
- un rappresentante dell'associazionismo culturale cinematografico, con la maggiore rappresentatività regionale;

ART. 10 - (comitato di consulenza)  
(ex art. 11)

Per le valutazioni concernenti il livello e il rilievo culturale dei programmi di attività per i quali si fa richiesta dei contributi ai sensi della presente legge, l'Assessorato alla Cultura si avvale della consulenza di un Comitato di esperti.

Tale Comitato fornisce, altresì, parere in ordine ai programmi di attività del Centro di cui all'art.6 della presente legge.

Il Comitato di consulenza è composto da:

- l'Assessore alla Cultura e Spettacolo che lo presiede;
- tre rappresentanti del Consiglio Regionale eletti con voto limitato a uno;
- un rappresentante dell'UPI;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante della Federazione dei Lavoratori dello spettacolo;
- un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria degli esercenti cinema;
- un rappresentante designato dalle Associazioni di categoria della distribuzione cinematografica;
- un rappresentante della sede regionale della RAI e un rappresentante del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo;
- due rappresentanti dell'associazionismo culturale cinematografico, con la maggiore rappresentatività regionale;

TESTO MODIFICATO

segue art. 11

- un rappresentante per ciascuna delle Università di Bari e di Lecce.

Espluca le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Ai componenti il Comitato spetta un gettone di presenza, il rimborso spese di viaggio e l'eventuale trattamento di missione, ai sensi della normativa regionale in vigore.

segue art. 10

- un rappresentante per ciascuna delle Università di Bari e di Lecce.

Espluca le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato alla Cultura.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Ai componenti il Comitato spetta un gettone di presenza, il rimborso spese di viaggio e l'eventuale trattamento di missione, ai sensi della normativa regionale in vigore.

TESTO MODIFICATO

ART. 12 - (norma transitoria)

Limitatamente all'anno 1981 le domande di contributo per le attività previste nella presente legge relative all'anno 1981 vanno presentate dai soggetti interessati di rettamente alla Regione Puglia - Assessorato Cultura, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e corredate dalla documentazione richiesta dal precedente art. 9.

La Giunta Regionale, anche in assenza del Comitato di consulenza, è autorizzata ad approvare il piano di intervento, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.

ART. 11 - (norma transitoria)

(ex art. 12)

Limitatamente all'anno 1981 le domande di contributo per le attività previste nella presente legge relative all'anno 1981 vanno presentate dai soggetti interessati di rettamente alla Regione Puglia - Assessorato Cultura, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e corredate dalla documentazione richiesta dal precedente art. 8.

La Giunta Regionale, anche in assenza del Comitato di consulenza, è autorizzata ad approvare il piano di intervento, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.

TITOLO V  
(NORMA FINANZIARIA)

TESTO MODIFICATO  
TITOLO V  
(NORMA FINANZIARIA)

ART. 13

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 200.000.000 con prelevamento dal fondo globale - cap. 16202 dell'esercizio 1981.

Alla autorizzazione di spesa ed alla relativa copertura per gli anni successivi si provvederà con le singole leggi di bilancio.

ART. 12

(ex art. 13)

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa complessivamente di L. 200.000.000=.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1982 è istituito nuovo capitolo "Contributi per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive" per L. 200.000.000= in termini di competenza e cassa con prelievo di pari somma dal Cap. 16202 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" gestito in esercizio provvisorio ai sensi della L.R. n. 2 del 14/1/1982.

Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio.